

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

68.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		
Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valmerina ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (4109) . . . . .	586	convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);
PRESIDENTE . . . . .	586, 587, 588	CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 228, relative alla provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	586, 588	TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);
CIUFFINI . . . . .	588	LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	587	LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);
PICCONE . . . . .	588	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis),		
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119,		

	PAG.
URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);	
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344).	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);	
MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314).	590
PRESIDENTE . . . . .	590

La seduta comincia alle 10.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 ottobre 1975.

Nel corso della precedente seduta concludammo la discussione sulle linee generali, rinviando l'esame degli articoli per un approfondimento dei problemi emersi.

Prego ora il relatore Botta di informare la Commissione circa i risultati cui si è pervenuti.

BOTTA, *Relatore*. Nel corso della seduta precedente era stata avanzata la proposta di procedere allo stralcio degli articoli 4, 7, 8, 9 e 10 e di procedere subito all'esame degli altri articoli del provvedimento in discussione, relativi alla istituzione del Servizio sismico ed ai movimenti sismici nei comuni della Alta Valnerina. Si è ritenuto infatti che le norme di carattere generale relative ad interventi in occasione di pubbliche calamità dovesse essere oggetto di ulteriore approfondimento anche alla luce delle nuove competenze attribuite alle regioni, e prospettandosi l'opportunità di affidare la gestione di questi eventuali fondi alle regioni piuttosto che prevedere un intervento diretto dello Stato: credo che vi siano delle ragioni valide a favore di questa proposta.

Per questo e per altri motivi, concernenti soprattutto i limiti del contributo per il ripristino delle unità immobiliari, si era proposto al Governo di esaminare

la possibilità di stralciare gli articoli già indicati e di dare corso alle altre parti del provvedimento, con eventuali modificazioni.

Ritengo che il Governo abbia accettato di stralciare la parte normativa generale e che, pertanto, si potrebbe dar corso all'esame degli articoli relativi sia all'istituzione del Servizio sismico sia, con l'introduzione di una serie di emendamenti da trasmettere alla V Commissione, agli interventi di ripristino delle opere distrutte dal terremoto nell'Alta Valnerina. Si tratta in pratica di esaminare gli emendamenti che sono stati concordati con il Governo e quindi di invitare tali emendamenti alla V Commissione bilancio, augurandoci che nella prossima settimana si possa definitivamente approvare questo provvedimento, che purtroppo deve ritornare al Senato.

**PRESIDENTE.** Do lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio in data 3 marzo 1976:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, a condizione per altro che, in considerazione della intervenuto decorso del tempo e della manifesta intenzione di modificare il testo trasmesso dal Senato, si provveda ad integrare la indicazione di copertura estendendola agli oneri gravanti sul bilancio 1976 ed a riferire al 1976 anche l'imputazione di spesa relativa al 1975 in considerazione dell'avvenuta chiusura del decorso esercizio finanziario, restando modificato in questi termini il parere favorevole espresso in data 26 novembre 1975. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito l'approvazione di due emendamenti del seguente tenore:

*All'articolo 11 sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per far fronte agli interventi previsti nel precedente articolo 7, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni della Alta Valnerina in provincia di Perugia, indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni

1976, 1977 e 1978 e lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello stesso stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977 ».

*All'articolo 12, sostituire il primo comma con il seguente:*

« All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo 11 nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per il 1976 ».

**NUCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo propone innanzi tutto di sostituire il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11 con il seguente: « Lo stanziamento di cui al primo comma sarà utilizzato per gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ».

Il Governo propone poi di aggiungere, dopo l'articolo 11, altri due articoli.

Il primo è del seguente tenore: « Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971, del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e gennaio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma ».

L'altro articolo aggiuntivo è così formulato: « I benefici previsti dall'articolo 2, lettera c) del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nell'articolo 8 anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e gennaio 1975 che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205. Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del citato decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unità immobiliare è elevato a lire otto milioni per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora disposto il contributo ».

**BOTTA, Relatore.** Ritengo che quanto proposto nel secondo articolo aggiuntivo proposto dal Governo per quanto riguarda la elevazione del contributo a lire otto milioni, possa creare delle sperequazioni rispetto alle soluzioni che siamo sul punto di adottare circa i comuni terremotati delle Marche, laddove abbiamo convenuto di stabilire un limite inferiore. Sarebbe quindi forse opportuno modificare l'emendamento in questione, in modo da eliminare queste sperequazioni.

**CIUFFINI.** Concordo con il relatore, anche se penso che dobbiamo tener presente la particolare situazione esistente nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma: situazione del resto ben presente al Governo, che ha proposto detto articolo aggiuntivo.

**PICCONE.** Si potrebbe stabilire che il contributo è elevato a lire otto milioni limitatamente alla prima unità abitativa.

**BOTTA, Relatore.** Accolgo questo suggerimento, e propongo pertanto un subemendamento al suddetto articolo aggiuntivo proposto dal Governo, nel senso di ag-

giungere all'ultimo comma, dopo le parole: « otto milioni », le altre: « per la prima unità abitativa ».

**PRESIDENTE.** Penso che questo subemendamento possa essere senz'altro accolto.

**BOTTA, Relatore.** Ritengo anche opportuno, come ho già sottolineato, che allo elenco dei comuni, indicati nell'allegato al disegno di legge, sia aggiunto il comune di Pietralunga.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti oggi proposti dal Governo e dal relatore dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio perché esprima su di essi il proprio parere in relazione alle conseguenze finanziarie. Pertanto, porrò in votazione, in linea di principio, i preannunciati emendamenti e gli articoli aggiuntivi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11 con il seguente:*

« Lo stanziamento di cui al primo comma sarà utilizzato per gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ».

Il Governo ha anche presentato il seguente articolo aggiuntivo.

#### ART. 11-bis.

« Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971, del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e gen-

naio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma ».

Il Governo ha infine presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 11-bis.

« I benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 possono essere richiesti nei termini indicati nell'articolo 8 anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e gennaio 1975 che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del citato decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 per ciascuna unità immobiliare è elevato a lire otto milioni per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo ».

Il relatore onorevole Botta ha presentato il seguente emendamento articolo aggiuntivo 11-ter del Governo:

*All'ultimo comma, dopo le parole: « otto milioni » aggiungere le parole: « per la prima unità abitativa ».*

Il relatore onorevole Botta ha presentato il seguente emendamento:

*All'elenco dei comuni di cui all'allegato aggiungere: « Pietralunga ».*

Pongo in votazione in linea di principio gli emendamenti di cui ho dato lettura.

*(Sono approvati).*

Se non vi sono obiezioni, come ho già annunciato, può rimanere stabilito che gli emendamenti così approvati in linea di

principio vengano trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 maggio 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del**

decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831); Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analogia calamità nello stesso anno 1972 (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali »; e delle proposte di legge Bonomi e

Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate »; La Bella ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di

---

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1976

---

Ancona danneggiati dal terremoto»; Benedetti ed altri: «Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti»; Malagodi e Quilleri: «Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972».

Poiché non è pervenuto dalla V Commissione bilancio il richiesto parere sugli emen-

damenti da noi trasmessi, non è possibile procedere nell'esame dei provvedimenti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,35.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO